

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4740

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TAMBRONI, FORLANI e BOVA

Presentata il 12 gennaio 1968

Modifica al testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 gennaio 1963, n. 15 estese l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche agli artigiani i quali nella propria attività lavorativa avevano collaboratori o almeno un dipendente anche se apprendista.

In occasione dell'approvazione del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 4, paragrafo 3 tutti gli artigiani sono stati assoggettati all'obbligo assicurativo. In definitiva, quindi, anche gli artigiani più modesti, che svolgono attività marginale con redditi scarsissimi, sono stati inclusi nell'obbligo assicurativo e di conseguenza assoggettati al pagamento di gravosi premi suscettibili di ulteriori incrementi a seguito dell'aggiornamento dei salari convenzionali sui quali sono calcolati i premi stessi.

Il provvedimento, apprezzabile sul piano sociale, è stato considerato — sia per l'entità dei premi che per la onerosità e la complessità delle procedure — un nuovo e pesante balzello imposto a carico della categoria.

Le reazioni di migliaia e migliaia di artigiani, le determinazioni delle organizzazioni sindacali a livello nazionale e locale — tutte concordi nel giudicare negativamente l'esten-

sione, *sic et simpliciter*, dell'obbligo assicurativo anche agli artigiani senza dipendenti — hanno indotto gli scriventi insieme ad altri colleghi, a presentare la proposta di legge n. 3587 in data 20 novembre 1966.

Tale proposta di legge, non ancora discussa, si proponeva di semplificare gli adempimenti amministrativi e di attenuare gli oneri a carico degli artigiani senza dipendenti in considerazione del minore rischio infortunistico, della particolare natura delle lavorazioni svolte dagli artigiani e della modestissima capacità contributiva della categoria.

Il Ministro del lavoro, più volte sollecitato dalle organizzazioni sindacali, è intervenuto presso l'INAIL affinché — in attesa dell'approvazione della proposta di legge suddetta — fosse concessa in via amministrativa una riduzione dei tassi di premio, nella misura del 30 per cento, alle imprese artigiane soggette all'obbligo assicurativo.

L'INAIL è stato anche invitato, in base all'articolo 42 del testo unico, ad esaminare la possibilità di istituire premi speciali unitari per le attività artigiane.

Nesuna delle iniziative suddette ha avuto esito positivo mentre è aumentato in misura incalcolabile il disagio ed il risentimento della categoria assoggettata ad un'assicurazione obbligatoria non richiesta e senza che lo Stato preveda, neppure nei casi di artigiani

iscritti nell'elenco dei poveri, una propria partecipazione contributiva.

A questo punto, pertanto, considerato che la categoria già godeva, anche in caso di infortuni sul lavoro, delle prestazioni sanitarie previste dalla legge 29 dicembre 1966, n. 1533, viste le difficoltà per un miglioramento delle norme del testo unico limitatamente al settore artigiano, si rivela indispensabile una soluzione netta e radicale e cioè la soppressione dell'obbligo assicurativo per gli artigiani mentre si ravvisa l'opportunità di mantenere l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in forma facoltativa.

La modifica soppressiva si impone di fronte alle insormontabili difficoltà legislative ed amministrative dirette ad ottenere un'aggiornamento delle disposizioni riguardanti il settore artigiano.

Gli inconvenienti lamentati e verificati, infatti, sono tali e tanti da rendere inevitabile la soluzione definitiva.

Poiché l'approvazione della proposta di legge soppressiva non comporta oneri a carico dello Stato o di chicchessia, ed appare l'unica valida a restituire serenità all'intero settore artigiano, si chiede la sollecita discussione ed approvazione della proposta stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al paragrafo 3 dell'articolo 4 capo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è aggiunta la frase « esclusi quelli che non hanno dipendenti ».

ART. 2.

All'articolo 4 capo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è aggiunto il seguente comma:

« Gli artigiani senza dipendenti hanno facoltà di essere assoggettati, su richiesta, alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ».

ART. 3.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1968.